

DISCIPLINARE DI INCARICO LEGALE

CONTENZIOSO E.R.S.U. di CATANIA c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus

RICORSO IN APPELLO

avverso provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018

TRA

l'E.R.S.U. di Catania – con sede legale in Catania – Via Etnea n. 570 - C.F. 80006770871 – P. I.V.A. 01264690874 – **Codice univoco UFUZ63** - PEC: protocollo@pec.ersucatania.it, rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Responsabile dell'Ente – dott. Caltagirone Valerio Maurizio - C.F. CLTVRM59D27L583C - giusto Decreto presidenziale di autorizzazione N° 04 del 08/03/2017, documentazione agli atti – elettivamente domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale dell'E.R.S.U. di Catania, di seguito per brevità denominato Ente;

E

l'Avv.to Egidio Incorpora, - C.F. NCRGMR54M30E602E – del Foro di Catania, con Studio legale in Catania 95129 – Via Aloï n. 46 – C.F. NCRGMR54M30E602E – P. IVA 01776180877 - codice IBAN IT 11 S 02008 16934 000300641530 - Pec egidio.incorpora@pec.ordineavvocaticatania.it – quale legale di fiducia dell'Ente =

PREMESSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la l.r. 10/2000;

VISTA la legge regionale 25 novembre 2002 n. 20;

VISTO il Regolamento di funzionamento del CdA approvato da questo Ente con delibera n°681 del 07/03/2008;

VISTO il D.A. n. 1129 del 04/03/2015 con il quale è stata nominata la componente docente del Consiglio di Amministrazione dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTA la delibera n. 1 del 28 dicembre 2015 del Commissario ad acta con la quale il Dott. Valerio Caltagirone è stato nominato Direttore dell'E.R.S.U. di Catania, con rinnovo contrattuale per ulteriori anni cinque dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022;

VISTO il D.P. n. 163/Serv. 1° S.G. del 03/05/2016, con il quale il Prof. Alessandro Cappellani è stato nominato Presidente dell'E.R.S.U. di Catania;

VISTO il Decreto Assessoriale del Dipartimento dell'Istruzione e della Formazione Professionale n. 779 del 15/03/18, con il quale, - a seguito di Decreto presidenziale dell'Ente n. 121 del 06/03/18 - , si approva il Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020 dell'E.R.S.U. di Catania;

PREMESSO quanto sopra;

CONSIDERATO che con contratto di affitto stipulato in data 30/12/2003, l'Agenzia del Demanio-Filiale di Messina – Ufficio di Catania – ha concesso in affitto alla Soc. Ospitalità Società Cooperativa Onlus il compendio immobiliare sito in Catania alla via Gesuiti n. 74 e alla via Minoritelli n. 5, denominato "ex Caserma Moccagatta";

CONSIDERATO che in data 05/11/2008 l'E.R.S.U. di Catania ha stipulato una Convenzione con Ospitalità Società Cooperativa Onlus, per la fornitura di servizi alloggiativi temporanei ad uso degli

studenti universitari meritevoli impegnati nella frequenza dei corsi di studi universitari, presso il compendio immobiliare di cui sopra;

CHE la suddetta Convenzione, dietro la corresponsione di un canone, aveva la durata di quattro anni, prorogabili per ulteriori quattro;

CHE nel 2012 il rapporto tra le due parti si è prorogato sino al 31/10/2016;

CHE nel corso del rapporto di esecuzione della suddetta Convenzione, a seguito di contestazione, da parte dell' Agenzia del Demanio, per fini di utilizzo del compendio immobiliare (fornitura dei servizi alloggiativi dietro canone di locazione), l'E.R.S.U., dopo aver richiesto ulteriori delucidazioni alla stessa, da gennaio 2016 non si è più avvalsa dei servizi della Società Ospitalità e con nota del 26/01/2016, trasmessa al loro legale, ha comunicato alla Soc. Ospitalità la risoluzione anticipata della Convenzione, con salvezza di agire per i danni patiti ed, in rivalsa, per quelli eventualmente arrecati e corrisposti a terzi;

CHE, a seguito di quanto sopra, la Soc. Ospitalità ha chiesto a quest'Ente i canoni maturati da gennaio 2016 sino alla scadenza del rapporto contrattuale ed altre somme a titolo di danno subito, oltre agli interessi moratori ex D.lgs. n. 231/2002, per il ritardato pagamento delle relative fatture emesse, contestando le argomentazioni dell'E.R.S.U. di Catania, affermando di essere stata lecitamente nel possesso del compendio immobiliare di che trattasi e ribadendo la validità della Convenzione del 5 novembre 2008, con quest'Ente ed ulteriore proroga;

CHE instaurato il contraddittorio, le parti hanno interloquito ampiamente sulla validità e l'efficacia della suddetta Convenzione e sulle reciproche obbligazioni;

VISTO l'Atto di Diffida ad Adempiere ed istanza di accesso all'arbitrato con contestuale nomina di arbitro, notificato dalla suddetta Società in data 06/07/2016, prot. 4913/I, all'E.R.S.U. di Catania, con il quale l'Ente è invitato a provvedere alla nomina dell'arbitro, entro venti giorni dalla ricezione dell'atto di diffida ed accesso all'arbitrato;

VISTO il Decreto presidenziale n° 26 del 18/07/2016 con il quale sono stati nominati procuratori dell'E.R.S.U. di Catania, sia congiuntamente che disgiuntamente, gli avvocati del Foro di Catania - Prof. Michele Ali', con studio legale in Catania alla via Crociferi n. 60 e l'Avv.to Bonanno Antonietta, con studio legale in Catania alla via P.zza Trento n. 2, per resistere alla suddetta domanda di arbitrato dell'1/07/2016, proposta dalla suddetta Società, e proporre avanti al Collegio arbitrale medesimo i requisiti nell'interesse dell'E.R.S.U. di Catania, nonché domanda riconvenzionale, dando mandato al Direttore dell'Ente di predisporre tutti gli atti consequenziali inerenti gli incarichi sopra indicati;

CONSIDERATO che il procedimento si è concluso con il Lodo arbitrale del 18/01/2018, trasmesso a quest'Ente dall'Avv.to Antonietta Bonanno in data 23/01/18, prot. 1178/I, sfavorevole per quest'Ente, con la maggioranza di due arbitri su tre (l'Arbitro Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo dissente), riconoscendo le pretese avanzate dalla Soc. Ospitalità nei confronti di quest'Ente, per le motivazioni nello stesso riportate, per un importo complessivo di €. 316.345,15=, in uno con l'Ordinanza di pari data che determina le spese della procedura arbitrale nella complessiva somma di €. 45.000,00=, oltre I.V.A., e laddove previsti, oneri previdenziali come per legge, a carico delle parti, in via solidale ed in ragione di metà ciascuna ed, inoltre dispone che le parti effettuino, in ragione di metà per ciascuna, un ulteriore versamento di complessivi €. 18.000,00=, oltre I.V.A. e C.P.A. (come per legge), a saldo dei compensi dei n.3 membri collegiali;

VISTA la nota dissenziente del componente del Collegio arbitrale - Prof. Avv.to Vincenzo Di Cataldo - allegata al lodo arbitrale del 18/01/18, con la quale lo stesso ritiene che la qualificazione del contratto "inter partes" come contratto di servizi alberghieri conduca alla nullità del contratto stesso, per cui ne consegue che detta nullità impone il rigetto di tutte le domande della Soc. Ospitalità;

CONSIDERATO che l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania ha più volte manifestato la volontà di non procedere alla difesa di quest'Ente, qualora siano già stati nominati e/o subentrati legali esterni per la difesa dell'E.R.S.U. di Catania;

CONSIDERATO che, per poter procedere in appello avverso il succitato provvedimento arbitrale del 18/01/2018, occorre conferire, in tempi ristretti, formale incarico ad un legale di fiducia



dell'Ente, per qualsiasi azione legale che riconosca utile negli interessi dell'E.R.S.U. di Catania che rappresenterà presso il Tribunale Civile di Catania;

VISTO il Decreto Presidenziale n° 9 del 28/02/18 con il quale si dispone di procedere in appello avverso il succitato provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018, sfavorevole per quest'Ente, di non rinnovare gli incarichi legali ai precedenti legali dell'Ente – Avv.ti Prof. Michele Ali e Bonanno Antonietta, di nominare quale nuovo legale di fiducia dell'Ente l'Avv.to Egidio Incorpora del Foro di Catania, di autorizzare il Direttore – dott. Valerio Caltagirone a stipulare il relativo Disciplinare d'Incarico legale, dopo aver assolto tutti gli atti propedeutici necessari, di autorizzare il Servizio Contenzioso dell'Ente a predisporre gli atti necessari e conseguenziali di propria pertinenza;

VISTA la nota direttoriale del 1° marzo 2018, prot. 2094/U, con la quale si chiedeva un preventivo di spese legali all'Avv.to Egidio Incorpora, per procedere in appello avverso il succitato provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018;

VISTO il Decreto dirigenziale di impegno spesa n. 380 del 09/05/2018 di €. 15.000,00=

Premesso quanto sopra,

che fa parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula tra le parti quanto segue:

ART. 1 – l'E.R.S.U. di Catania conferisce formale incarico legale all'Avv. to Egidio Incorpora di attivare tutte le procedure legali necessarie per procedere in appello avverso il provvedimento emesso dal Collegio arbitrale in data 18/01/2018, nel contenzioso E.R.S.U. di Catania c/ Ospitalità Soc. Coop. Onlus, nonché qualsiasi azione riconosca utile negli interessi dell'Ente che rappresenterà presso il Tribunale di Catania;

ART. 2 – il corrispettivo per il presente incarico viene stabilito fino alla concorrenza massima di complessivi €. 15.000,00 = (euro quindicimila/00) lordi e gli importi dovuti saranno liquidati da quest'Ente, a seguito di trasmissione fatturazione elettronica, ai sensi di legge, anche per acconti relativi alle singole fasi di attività.

Tuttavia, considerando il fatto che non è possibile una previsione certa dell'iter temporale dei procedimenti esecutivi, dalla data di affidamento incarico all'esecuzione finale (presentazione atti, udienza, rinvii, sospensioni, opposizioni, altro, ecc.), nè tantomeno quantificarne l'importo complessivo effettivo, data la non prevedibilità degli atti esecutivi necessari per la finalità giuridica prefissata, maggiori spese legali potranno essere accordati, se giustamente motivati, oltre che preventivamente autorizzati e perfezionati da quest'Ente, con un ulteriore impegno spesa;

ART. 3 – L'Avv.to Egidio Incorpora è tenuto al segreto in ordine ai procedimenti legali attuati nell'esercizio dell'incarico conferitogli.

In relazione all'incarico affidatogli ed alla connessa eventuale possibilità di procedere al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti della L. 31.12.1996, n. 675 e s. m. i. riguardante la tutela delle persone e/o di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, l'Avv.to Egidio Incorpora viene ad assumere la posizione di incaricato delle operazioni di trattamento di tali dati, nei limiti dei compiti del suddetto atto.

Pertanto, in base agli obblighi di riservatezza e sicurezza imposti dalla succitata legge n. 675/96 e s.m.i., è tenuto a non diffondere o comunicare a terzi dati di cui è venuto a conoscenza, in ragione del suddetto incarico conferitogli, al di fuori dei casi consentiti da specifiche disposizioni di legge.

ART. 4 – Il mancato assolvimento dei compiti obbligatori per legge è motivo di risoluzione contrattuale e mancata liquidazione delle somme stabilite al precedente art. 2, senza che l'Avv.to Egidio Incorpora possa pretendere o eccepire alcunchè.

Ciascuna delle due parti potrà recedere dal presente disciplinare d'incarico solo per giustificati motivi, attentamente vagliati dalle parti e con congruo preavviso.

Per quanto non previsto nel presente disciplinare d'incarico, si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Le parti convengono che, per qualsiasi controversia derivante dal presente disciplinare d'incarico, è competente il Foro di Catania.

ART. 5 - Il presente disciplinare d'incarico sarà repertoriato al Registro Protocollo Atti Privati dell'Ente e sarà soggetto alla Registrazione dell'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di



Catania - solo in caso d'uso e tutte le spese di registrazione, nulla esclusa, saranno a carico dell'Avv.to Egidio Incorpora, che accetta, non essendo l'E.R.S.U. di Catania considerato soggetto debitore d'imposta, ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. del 26.4.86, n.131;

ART. 6 – In riferimento al D.lgs. n. 196/2003, le parti autorizzano il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per la finalità istituzionale del presente atto e per tutti gli adempimenti connessi e consequenziali all'esecuzione dello stesso;

ART. 7 - L'Avv.to Egidio Incorpora dichiara di aver preso visione del "Codice di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'E.R.S.U. di Catania", pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali – Atti Generali";

ART. 8 – Il responsabile del procedimento è il Sig. Marino Salvo – Resp.le del Servizio Contenzioso dell'Ente. ==

Catania, li **10 MAG 2018**

Letto, confermato e sottoscritto


E.R.S.U. di Catania
IL DIRETTORE
(dott. Caltagirone Valerio Maurizio)



Il Legale Incaricato
(Avv.to Egidio Incorpora)

